

Regolamento per la rateizzazione degli oneri connessi alle domande di concessione edilizia in sana torta ai sensi dell'art. 39 L. 23.12.1994 n. 724.

Art. 1 - Le domande di concessione edilizia in sanatoria contemplate dall'art. 39 L. 23.12.1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono soggette al regime contributivo quale definito nel relativo ammontare dalla disciplina legislativa statale e regionale.

Il presente regolamento contiene la disciplina delle modalità di pagamento degli oneri concessori come innanzi determinati con facoltà per gli interessati di rateizzazione del relativo importo in non più di 6 rate semestrali di pari importo.

Art. 2 - Il competente Ufficio comunale liquida l'importo totale dovuto in relazione alle singole istanze concessorie con l'applicazione dell'interesse del 10% annuo ex art. 39, co. 10, L. n. 724/94 fino alla data del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ovvero, in caso di richiesta di rateizzazione,

fino alla data del versamento della prima rata e prestazione della garanzia di cui al successivo art. 4.

Art. 3 - Con la comunicazione dell'ammontare degli oneri liquidati in via definitiva, il competente Ufficio comunale invita gli interessati a provvedere al ritiro della concessione edilizia applicando fino a tale data l'interesse moratorio del 10% annuo.

Ricevuta tale comunicazione, entro e non oltre i successivi 60 giorni gli interessati, in luogo del versamento del totale importo dovuto, hanno facoltà di chiederne la rateizzazione in non più di *di 6 rate semestrali così determinate: 1/6 degli interessi calcolati al 10% sulla sorte capitale fino alla data del rilascio della concessione edilizia in sanatoria*, corrispondendo in tal caso la prima rata all'atto del ritiro della concessione edilizia in sanatoria, che dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi, e contestualmente prestando fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo residuo degli oneri ancora dovuti, qualunque ne sia l'ammontare.

Art. 4 - Ai sensi del precedente art. 3, la prima rata (pari a $1/6$ del totale) deve essere versata al momento del ritiro della concessione edilizia, che segna il limite di applicazione dell'interesse del 10% ex art. 39, co. 10, L. n. 724/94.

Le 5 rate rimanenti dovranno essere versate ogni 6 mesi a partire dalla data di ritiro della concessione medesima.

A garanzia di queste ultime dovrà essere prodotta fideiussione bancaria o assicurativa assicurativa per l'importo residuo di detti oneri, qualunque ne sia l'ammontare ancora dovuto.

Art. 5 - Alle rate successive alla prima si applica l'interesse legale, *sull'importo dovuto per i soli oneri concessori* nonché, in ipotesi di ritardo nei pagamenti delle singole rate ovvero di mancato pagamento del credito, l'ordinaria disciplina sanzionatoria e/o di riscossione coattiva *prevista dalla Legge 47/85*.